



Ai gentili clienti e Loro Sedi

I termini di accertamento fiscale ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che lo scorso 02.01.2018 **sono scaduti i termini per l'accertamento delle imposte di dirette, IRAP e IVA 2012**. Alla stessa data scadono, inoltre, i termini previsti per il **periodo d'imposta 2011** nel caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, il **periodo d'imposta 2008 in presenza di denuncia penale per effetto del raddoppio dei termini di accertamento** (2006 nel caso in cui vi sia stata anche omessa dichiarazione), il **periodo d'imposta 2013 per i contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore** (per effetto della riduzione di un anno dei termini di accertamento). Ricordiamo che la disciplina relativa ai termini di accertamento è stata oggetto di variazione ad opera della legge n. 208/2015: **i) l'intervento legislativo ha innanzitutto prolungato i termini di accertamento ordinari; ii) contestualmente, viene abrogata la previsione del raddoppio dei termini di accertamento nel caso di denuncia di reato penale**. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina degli accertamenti fiscali, si devono distinguere due regimi: i) fino al 2015 i termini di accertamento coincidono con il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, del quinto anno nel caso di dichiarazione omessa (con possibile raddoppio nel caso di reato penale); ii) dal 2016 il termine di accertamento coincide con il 31.12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, del settimo in caso di dichiarazione omessa (senza raddoppio nel caso di reato penale). I termini di accertamento, **possono essere ridotti a favore dei contribuenti per i quali è applicabile il regime premiale degli studi di settore, nonché a favore dei contribuenti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015**.

Premessa

A decorrere dallo scorso 02.01.2018 **sono scaduti i termini di accertamento relativi al periodo d'imposta 2012, con particolare riferimento alle imposte sui redditi, IRAP e IVA**. Nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, invece, tale annualità potrà essere ancora oggetto di accertamento e la data del 02.01.2018 precluderà solamente gli accertamenti relativi al precedente periodo d'imposta (2011).

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 208/2015, i termini di accertamento delle imposte sono state **oggetto di variazione**. Con la finanziaria 2016, in particolare, è stato previsto:

- il **prolungamento (generale) dei termini di accertamento**;
- il **superamento del sistema del raddoppio dei termini** di accertamento per le fattispecie di rilevanza penale.

Osserva

Ricordiamo, inoltre, che la disciplina dell'accertamento prevede alcuni **istituti premiali che consentono al contribuente di fruire di alcune riduzione dei termini**. Tra queste, in particolare, **la riduzione prevista per i contribuenti virtuosi in materia di studi di settore e la riduzione prevista per i soggetti collaborativi dal D.Lgs. n. 127/2015** (a fronte della trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi).

I termini di accertamento ordinari. Quali annualità non sono più accertabili?

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2016, per gli avvisi di accertamento notificati dal 2016 **si ha un aumento dei termini di accertamento ed il superamento del sistema di raddoppio dei termini per le ipotesi di rilevanza penale. Per quanto di nostro interesse, quindi, si ha:**

- ipotesi di accertamento, notificate fino al 2015, che possono essere oggetto di raddoppio dei termini;
- ipotesi di accertamento, notificate dal 2016, a cui si applica la nuova disciplina.

TERMINI DI ACCERTAMENTO

Dichiarazione	Accertamenti notificati..	
	...fino al 2015	...dal 2016
Presentata	31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Omessa	31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31.12 del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Lo scorso 02.01.2018 **sono, pertanto, scaduti i termini per l'accertamento del periodo**

d'imposta 2012 in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, **oppure del 2011 in caso di omessa dichiarazione.**

Osserva

In presenza di reati fiscali (ovvero fattispecie che comportano l'obbligo di denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria), i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

TERMINI DI ACCERTAMENTO – RILEVANZA PENALE

Dichiarazione	Accertamenti notificati..	
	...fino al 2015	...dal 2016
Presentata	31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.	Nessun raddoppio
Omessa	31.12 del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.	Nessun raddoppio

Ricordiamo che il raddoppio dei termini di accertamento opera solo con riferimento ai reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (reati fiscali). E' prevista una seconda ipotesi di raddoppio dei termini di accertamento nel caso di omessa o errata compilazione del quadro RW del modello UNICO / REDDITI per le attività detenute in paesi black list, operativa dallo scorso 2009.

Osserva

Con riferimento alla **voluntary disclosure bis** è stato previsto il differimento dei termini scadenti a decorrere dal 01.01.2015 al prossimo 31.12.2018

Quali sono le ipotesi di riduzione dei termini?

Come anticipato in premessa, il nostro ordinamento prevede alcune **ipotesi di riduzione dei termini di accertamento.**

STUDI DI SETTORE

Una prima ipotesi è rappresentata dal regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei confronti dei quali i termini di accertamento sono ridotti di un anno. Per effetto di tale regime agevolato, **al 02.01.2018 è scaduto il termine ordinario di accertamento del 2013** (fatta eccezione per le fattispecie di rilevanza penale).

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI E FATTURE

Nei confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di **due anni**.

Osserva

Le disposizioni trovano applicazione a partire dal 2017. Ricordiamo che con il **decreto MEF 04.08.2016** (pubblicato in G.U. n. 208 del 06.09.2016) è stata data **attuazione alla disciplina relativa alla comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute ed alle nuove modalità di controllo collegate al nuovo regime agevolato**. In buona sostanza, **i dati comunicati** da coloro che intendono beneficiare del regime agevolato collegato alla comunicazione telematica delle operazioni **potranno essere utilizzati per effettuare controlli incrociati sui contribuenti**. Il regime è stato poi oggetto di modifiche ad opera del DL n. 193/2016 (e dalla relativa legge di conversione), che ha **potenziato gli incentivi per chi aderisce al regime**. Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal regime agevolato, **a partire dal 01.01.2017** i contribuenti che *i)* comunicano telematicamente tutte le operazioni effettuate ed *ii)* effettuano/ricevono pagamenti solo tramite strumenti tracciabili (fatta eccezione per le operazioni di importo inferiore ai 30 euro) **possono beneficiare di una riduzione dei termini di accertamento di due anni sia per le imposte sui redditi** (reddito autonomo e d’impresa) **che sull’IVA**. I dati comunicati ed acquisiti tramite il sistema di interscambio **potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per favorire l’emersione spontanea dell’imponibile**: gli esiti dei controlli operati attraverso tale strumento verranno infatti comunicati al contribuente, che avrà la possibilità di **regolarizzare la propria posizione senza essere immediatamente oggetto di accertamento fiscale**. Di seguito illustriamo le **disposizioni contenute nel decreto MEF 04.08.2016** a seguito delle modifiche intervenute con il DL n. 193/2016, ricordando che **il regime potrà essere applicato solo ed esclusivamente a partire dal prossimo 01.01.2017**.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Anno	Dichiarazione presentata		Dichiarazione omessa	Denuncia penale	
	Ipotesi generale	Regime premiale		Ipotesi generale	Dichiarazione e omessa
2006	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2015	02.01.2018
2007	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2016	31.12.2018
2008	31.12.2013		31.12.2014	02.01.2018	02.01.2019
2009	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2018	31.12.2020
2010	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021
2011	31.12.2016	31.12.2015	02.01.2018	31.12.2020	31.12.2022
2012	02.01.2018	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2023
2013	31.12.2018	02.01.2018	31.12.2019	31.12.2022	31.12.2024

Cosa succede se presento una dichiarazione integrativa?

Nel caso di **presentazione della dichiarazione integrativa**, il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, mentre il termine per l'accertamento ordinario decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

Di conseguenza, **con riferimento agli anni in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, "nasce" un doppio binario con riferimento ai termini di accertamento:**

- per gli elementi della **dichiarazione ordinaria**, i termini di accertamento **decorrono ordinariamente**;
- per gli elementi **oggetto di integrazione**, invece, i termini **decorrono dall'integrazione**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti